




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio VIII



Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia
Via Castromediano, 123
70126 BARI

Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia - Off. VI
Ambito territoriale per la provincia di Lecce
Via Cicoella, 11
73100 LECCE

e, p.c. Prof.ssa Magdalena SIEMEK
Via della Croce, 21/c
73048 NARDO' (LE)

All:1

OGGETTO: riconoscimento titolo di formazione professionale – decreto legislativo n. 206/2007 - misura compensativa.

Si trasmette, in copia conforme, il D.D. n. 96 del 22/02/2017 con il quale è stato riconosciuto, sub condizione, il titolo posseduto dalla cittadina comunitaria in indirizzo.

Tale titolo professionale, subordinatamente al superamento, a scelta dell'interessata, di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento (misure compensative), costituisce abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle classi di concorso:

A-25 Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado (ex cl. 45/A);

A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado – inglese (ex cl. 46/A).

In caso di esito positivo delle misure compensative, quest'Ufficio adotterà il provvedimento di riconoscimento incondizionato.

I contenuti delle misure compensative, le modalità ed i criteri di svolgimento sono indicati nel citato decreto.

La dott.ssa Magdalena SIEMEK, che legge per conoscenza, è invitata a comunicare agli Uffici Scolastici in indirizzo, con ogni sollecitudine, quale tipo di misura compensativa avrà scelto.

L'Ufficio Scolastico competente provvederà a far conoscere all'interessata la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

IL DIRIGENTE
Rossella Schietroma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 11 luglio 2002, n. 148; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; la legge 18 giugno 2009, n. 69; il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni; la Direttiva 2013/25/UE del Consiglio del 13 maggio 2013; la circolare ministeriale 7 ottobre 2013, prot. n. 5274; la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013; il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Magdalena SIEMEK;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA la Laurea triennale in Filologia, ambito filologia inglese, diploma n. 7467, conseguito presso l'Università di Marie Curie-Sklodowska di Lublin (Polonia) in data 25 giugno 2007;

VISTA, in particolare, la Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Varsavia in data 8 marzo 2016, con la quale si attesta che i titoli di cui al dispositivo abilitano l'interessata *all'esercizio della professione di insegnante di lingua inglese a tutti i livelli del sistema scolastico polacco*;

VISTO l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina polacca, di madrelingua polacca, non possiede la competenza linguistica necessaria, dovrà, al momento dell'esercizio della professione di docente presso le istituzioni scolastiche statali e/o paritarie autonome, dar prova della conoscenza della lingua italiana documentando l'attestato

a livello C1 rilasciato da Università o Enti certificatori abilitati a rilasciare certificazioni secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa, come da indicazioni di cui alla circolare ministeriale 7 ottobre 2013 – prot. n. 5274;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di una durata minima di tre anni, comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

TENUTO CONTO della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 20 dicembre 2016, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. n. 206/2007;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del citato D.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento deve essere subordinato al superamento di misure compensative atteso che dall'esame del percorso accademico, inferiore di tre anni rispetto all'analogo percorso italiano, risultano carenze formative relativamente alla Storia della Letteratura Inglese e Nordamericana e carenze didattiche inerenti la Lingua e la Civiltà Inglese Contemporanea;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, l'esperienza professionale dichiarata dall'interessata non è idonea a compensare le gravi carenze sopra riscontrate;

RILEVATO che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.lgs. n. 206/2007, in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali della richiedente effettuato allo scopo di valutarne l'idoneità ad esercitare una professione regolamentata, e che le materie su cui svolgere l'esame sono scelte in relazione al confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dall'interessata;

RILEVATO che il tirocinio di adattamento consiste, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 206/2007, nell'esercizio in Italia della professione regolamentata corrispondente a quella in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge;

D E C R E T A

1 - Il titolo di formazione professionale:

- Dyplom Ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych (Diploma n. 358/07 di compimento dell'accademia privata di lingue straniere per insegnanti) conseguito presso il Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych di Kraków (Polonia) in data 19 giugno 2007,

posseduto dalla prof.ssa **Magdalena SIEMEK**, cittadina polacca, nata a Chrzanow (Polonia) il 2 aprile 1985, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle classi di concorso:

A-25 Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado (*ex cl. di c. 45/A*);

A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Inglese (*ex cl. di c. 46/A*),

subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art. 22 del più volte citato D.lgs. n. 206/2007, a scelta dell'interessata, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento.

La scelta della misura compensativa avrà carattere definitivo.

Le misure compensative si svolgeranno nella Provincia di Lecce, indicata dall'interessata.

2 – La prova attitudinale comune per le classi A-25 e A-24 sarà così articolata:

Prova scritta di analisi dei testi letterari: analisi linguistica e storico-culturale di un testo tratto dalla letteratura inglese e nordamericana di adeguate dimensioni, scelto dalla Commissione; analisi degli aspetti grammaticali per la scuola secondaria di primo grado e i valori letterari per la scuola secondaria di secondo grado, indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento, delle tecniche di presentazione alle classi, la tipologia di attività didattiche e di esercizi, l'utilizzo di sussidi, le modalità di verifica e i criteri di valutazione, i tempi necessari per le varie fasi di apprendimento, l'inserimento nel curriculum e i possibili raccordi interdisciplinari

Prova orale di Storia della Letteratura Inglese e NordAmericana e Didattica della Lingua e Civiltà Inglese Contemporanea: saranno esaminati e discussi, in prospettiva storico-linguistico-letteraria, testi di autori significativi appartenenti ai diversi periodi e rappresentativi dei vari generi letterari della letteratura inglese e nordamericana, dalle origini ai giorni nostri (almeno cinque). Al riguardo, la richiedente presenterà alla Commissione un elenco di almeno quindici autori, con un congruo numero di opere complete (almeno venti in tutto).

Le prove devono svolgersi interamente in lingua inglese.

La Commissione sarà composta da un Presidente (Dirigente Scolastico di scuola secondaria superiore) e da due docenti di ruolo delle classi di concorso A-25 e A-24, in possesso dei requisiti previsti per far parte delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre. Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione alla prova orale.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata, purché comprovata da valida giustificazione, la prova attitudinale potrà essere ripetuta, su richiesta dell'interessata, non prima di sei mesi.

3 – Il tirocinio di adattamento della durata di due interi anni scolastici, per non meno di 600 ore, con inizio dalla data di apertura degli anni scolastici medesimi, si svolgerà, in parti uguali, in una scuola secondaria di I grado e in un istituto di istruzione secondaria di II grado (preferibilmente in un liceo linguistico).

Consisterà in esercitazioni dell'insegnamento nelle classi di concorso richieste, sotto la guida di un docente con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezione.

Al termine del periodo di tirocinio è espressa dai Dirigenti Scolastici, sentiti gli insegnanti supervisori, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In dette relazioni dovranno essere indicate chiaramente le date di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessata, e, conseguentemente è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento delle discipline di riferimento.

In caso di esito sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

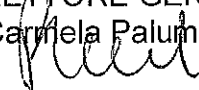
4 – Il giudizio finale motivato della prova attitudinale o del tirocinio, di superamento ovvero di non superamento delle prove sostenute, giudizio da pubblicarsi all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, e da notificarsi all'interessata, verrà trasmesso in copia autenticata, dal medesimo Ufficio alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio VIII che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.

5 – Si rimette all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia la cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione della misura compensativa nei confronti dell'interessata alla quale verrà comunicato per iscritto, la data di inizio, il luogo, le modalità di svolgimento.

6 – Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

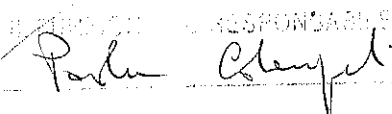


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

Al sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 29 del 2011, si attesta: ☒ sì ☐ no


Il presente decreto è stato redatto in 4 copie conformi all'originale.

Il giorno 24/02/2017

IL DIRETTORE RESPONSABILE




*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione

U.S.R. Puglia
Via Castromediano, 123
70126 Bari